



A. O. Fatebenefratelli e Oftalmico - Milano

REGOLAMENTO
RECANTE LA DISCIPLINA PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE
A NORMA DELL'ART. 7, COMMA 6, DEL
D.LGS 165/01

Approvato con deliberazione n. del

SOMMARIO

ART. 1 - Definizioni

ART. 2 - Finalità e ambito di applicazione

ART. 3 - Competenza, responsabilità modalità operative

ART. 4 - Individuazione della professionalità

ART. 5 - Procedura comparativa

ART. 6 - Conferimenti di incarichi in via diretta senza esperimento di procedure comparative

ART. 7 - Esclusioni

ART. 8 - Contenuto del provvedimento di conferimento dell'incarico

ART. 9 - Struttura dell'incarico

ART. 10 - Pubblicità

ART. 11 - Efficacia

ART. 12 - Responsabilità

ART. 13 - Norme di rinvio

ART. 1 - Definizioni

Il presente regolamento è volto a disciplinare le procedure comparative adottate dall'Azienda per il conferimento di incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale, coordinata e continuativa o prestazione d'opera, ad esperti esterni di comprovata esperienza, nonché il relativo regime di pubblicità, avendo come riferimento la normativa nazionale e regionale in materia, in quanto applicabile, ed in particolare:

- D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- Codice civile;
- T.U.I.R. (DPR 22.12.1986 n. 917 e s.m.i.);
- D.G.R. n. VII/15324 del 28.11.2003
- D.L. n. 168/2004 convertito, con modificazioni, in L. n. 191 del 30.7.2004 e s.m.i.
- Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 4 del 15.7.2004
- L. 24.12.2007 n. 244
- Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 2 del 11.3.2008
- D.L. n. 112 del 25.06.08 convertito con modificazioni in L. n. 133 del 6.08.2008

Al fine di precisare le tipologie di prestazioni richieste si definisce:

- rapporto di lavoro autonomo l'incarico conferito sulla base di contratto di prestazione d'opera disciplinato dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile;
- rapporto di collaborazione coordinata e continuativa il rapporto di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si realizza in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, ma non a carattere subordinato;
- rapporto di prestazione occasionale quel rapporto di collaborazione la cui prestazione si esaurisce nel compimento di un'unica prestazione ad esecuzione istantanea, occasionale da non ripetersi nel tempo

Il presente regolamento non trova applicazione con riferimento agli incarichi professionale di progettazione e direzione lavori e agli appalti di servizi che sono disciplinati dal D.Lgs. 163/2006.

Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria per motivi eccezionali e per esigenze temporanee e altamente qualificate e devono riguardare attività riconducibili a contenuti istituzionali, a progetti determinati, anche di ricerca finalizzata o comunque per lo svolgimento di attività e programmi definiti.

La diversa utilizzazione del lavoratore con i quali si sono stipulati detti contratti flessibili, per finalità diverse determina la responsabilità amministrativa e/o disciplinare del dirigente e/o responsabile del progetto, oltre alla nullità del contratto, fatta salva ogni valutazione circa il compenso spettante al professionista.

ART. 2 - Finalità e ambito di applicazione

Gli incarichi di cui al presente regolamento saranno conferiti per soddisfare esigenze cui l'Azienda non può far fronte con personale in servizio e sono ammessi esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Azienda Ospedaliera e ad obiettivi specifici e determinati;
- b) le prestazioni e le attività non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza delle specifiche competenze professionali;
- c) le prestazioni e le attività non possono essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri lavori, per carenza oggettiva del personale;
- d) la prestazione deve essere temporanea e altamente qualificata;
- e) sono preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- f) deve sussistere la relativa copertura finanziaria.

ART. 3 - Competenza, responsabilità, modalità operative

La richiesta di attivazione della procedura di conferimento dell'incarico deve essere inoltrata al Direttore Generale e p.c. al responsabile della U.O. Risorse Umane dal responsabile della struttura richiedente, dopo aver acquisito il parere favorevole del Direttore sanitario e/o Direttore medico di presidio ospedaliero o il parere del Direttore amministrativo, secondo competenza, evidenziando:

1. la sussistenza delle condizioni previste dal precedente art. 2 al fine di giustificare il ricorso al conferimento dell'incarico;
2. l'individuazione del costo complessivo;
3. la coerenza con le risorse contrattate in sede di negoziazione di budget o le motivazioni che ne giustificano lo scostamento;
4. l'eventuale Associazione, Ente o Istituto finanziatore della relativa spesa e l'individuazione di un eventuale progetto, programma o fasi di programma a cui è legato l'incarico;
5. l'oggetto, la durata dell'incarico e la descrizione esauriente dei compiti e mansioni oggetto dell'incarico;
6. le modalità di svolgimento e di integrazione con l'attività della struttura richiedente.

Le direzioni competenti, ricevuta la richiesta dal responsabile della struttura interessata, verificano la necessità temporanea e la compatibilità del costo previsto con i limiti di spesa vigenti, tenuto conto delle disponibilità a bilancio, e della normativa di riferimento.

ART. 4 - Individuazione della professionalità

Gli incarichi di cui al presente regolamento sono conferiti mediante procedure di selezione volte alla comparazione dei curricula vitae e professionali dei partecipanti e, ove si ritenga opportuno, anche tramite colloquio.

L'U. O. Risorse Umane a tal fine predispose un apposito avviso di selezione da pubblicare all'Albo dell'azienda e sul sito internet della stessa, di norma, per almeno 10 gg. consecutivi, (5 gg. solo in caso di urgenza debitamente motivata) nel quale sono evidenziati i seguenti elementi essenziali:

- a) definizioni dell'oggetto dell'incarico;
- b) gli specifici requisiti culturali, professionali e di esperienza nel settore richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) durata e luogo dell'incarico, nonché modalità di realizzazione dello stesso (livello di coordinazione);
- d) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale, coordinato e continuativo o prestazione d'opera);
- e) modalità selettive (titoli o titoli e colloquio);
- f) il compenso per la prestazione e informativa sulle modalità e periodicità di pagamento, trattamento fiscale o previdenziale.

Nel medesimo avviso è indicato il termine per la presentazione del curriculum, nonché le modalità attraverso le quali avviene la comparazione dei curricula stessi.

In ogni caso per l'ammissione alla selezione del conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o diversamente valutata sulla base delle peculiarità;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non avere riportato condanne penali o sentenza di applicazione pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione e non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico;
- d) essere in possesso del requisito di particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta alla data di scadenza dell'avviso;
- e) titolo di studio riconosciuto dal competente Ministero.

ART. 5 - Procedura comparativa

L'U.O. Risorse Umane procede alla valutazione dei curricula presentati, tramite commissioni appositamente costituite delle quali facciano parte il dirigente responsabile proponente e/o personale delegato della struttura interessata.

A seguito di tale valutazione verrà costituito un elenco aperto di esperti da cui attingere per l'eventuale affidamento di incarichi. L'elenco verrà aggiornato annualmente, consentendo l'iscrizione a coloro che ne abbiano interesse.

La procedura comparativa potrà riguardare tutti i profili ritenuti necessari. Nell'avviso sarà obbligatoriamente indicato:

- che non si tratta di una procedura concorsuale e che non prevede la formazione di una graduatoria con attribuzioni di punteggi;

- che gli eventuali incarichi saranno conferiti nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, procedendo, di volta in volta, all'individuazione dei singoli professionisti sulla base dei curricula, attingendo dall'elenco;
- i termini di scadenza;
- i documenti da allegare;
- le cause di esclusione;
- le modalità di pubblicazione;
- che l'azienda non è vincolata a conferire gli incarichi, oggetto della procedura comparativa, fermo restando l'impegno, qualora intende procedere a tali affidamenti, a tenere in considerazione i curricula presentati in seguito alla procedura comparativa;
- che l'azienda assicura e garantisce pari opportunità tra uomini e donne;
- che i dati personali saranno trattati, in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs 196/03, solo per la gestione della procedura comparativa e per l'affidamento degli incarichi professionali.

ART. 6 - Conferimenti di incarichi in via diretta senza esperimento di procedure comparative

Sono esclusi dalle procedure comparative del presente regolamento e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e del tutto autonoma, anche rientranti nella fattispecie di cui all'art.53 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.

Fermo restando quanto stabilito dai precedenti articoli, l'azienda può conferire ad esperti esterni incarichi professionali senza l'esperimento della procedura di selezione, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro occasionale di importo unitario complessivo non superiore ai 5.000,00= euro oltre l'eventuale I.V.A.;
- b) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al presente regolamento a patto che non vengano modificate le condizioni ivi previste;
- c) in casi di particolare urgenza, adeguatamente motivati e documentati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni di realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'utile e tempestivo esperimento delle procedure di selezione;
- d) per attività e materie di particolare ed eccezionale complessità e specificità comportanti prestazioni strettamente connesse alle competenze altamente specializzate del prestatore d'opera non comparabili per le particolari attività richieste;
- e) per incarichi relativi a programmi, ad attività di consulenza o formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative e/o organizzative da attuarsi in tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure selettive;
- f) per incarichi relativi a programmi e progetti finanziati e cofinanziati da altre pubbliche amministrazioni, per la realizzazione delle quali siano stabilite

tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento delle procedure di selezione ovvero incarichi da effettuarsi mediante convenzione con altre pubbliche amministrazioni.

ART. 7 - Esclusioni

Sono esclusi dall'applicazione del presente provvedimento gli incarichi non aventi natura discrezionale, ma previsti da norma di legge, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, gli incarichi professionali finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, di cui agli articoli 90 e 91 del D.Lgs 163/2006 s.m.i., per le quali si applicano le specifiche disposizioni normative.

La procedura di cui ai precedenti articoli non si applica per gli incarichi che, in relazione alla loro natura strettamente fiduciaria, si fondano su qualità personali del professionista, non suscettibili quindi di valutazione comparativa quali ad esempio:

- a) gli incarichi legali di rappresentanza in giudizio;
- b) gli incarichi relativi a funzioni di controllo interno;
- c) gli incarichi relativi alla partecipazione a commissioni interne.
- d) gli incarichi notarili;
- e) gli incarichi di docenza

Il presente regolamento non viene applicato in presenza di disposizioni normative che disciplinano modalità diverse in merito all'affidamento degli incarichi.

ART.8 - Contenuto del provvedimento di conferimento dell'incarico

Il conferimento dell'incarico determina la sottoscrizione di un contratto di lavoro autonomo secondo le tipologie consentite dalla normativa vigente.

Il testo del contratto deve contenere :

- oggetto dell'incarico;
- modalità di svolgimento;
- durata dello stesso, con clausola di recesso anticipato, con termine di preavviso commisurato alla durata dell'incarico stesso;
- la misura del compenso;
- i termini di pagamento;
- l'eventuale penalità in caso di mancata od incompleta o ritardata esecuzione dello stesso;
- le modalità e i tempi di verifica della prestazione, anche intermedi ove necessario;
- la designazione del responsabile della vigilanza sulla regolare esecuzione del contratto;
- l'indicazione che, trattandosi di un rapporto privatistico di prestazione d'opera, è esclusa l'instaurazione di un rapporto d'impiego di natura subordinata;
- il richiamo all'osservanza dei principi normativi di cui al D.Lgs 30.06.03 n. 196 s.m.i. e del Codice etico-comportamentale dell'azienda;
- ogni altra clausola necessaria per il migliore svolgimento dell'incarico.

L'incarico, conferito con provvedimento deliberativo del Direttore Generale, deve, tra l'altro, riportare:

- a) le ragioni che determinano il ricorso alla collaborazione, relativamente ai presupposti indicati nell'art. 2;
- b) gli elementi giustificativi della scelta del collaboratore per l'indicazione di tutte le informazioni che ne qualificano la professionalità (titolo professionale, di studio o di specializzazione, qualificazione professionale, iscrizione in Albi e quant'altro);
- c) il capitolo di spesa su cui grava il compenso e la relativa disponibilità.

ART. 9 - Struttura dell'incarico

Contratto di lavoro autonomo per prestazioni d'opera (esercizio di arti e professioni)

Il professionista che ha superato l'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione e si è iscritto all'Albo professionale, se svolge l'attività professionale, così come previsto dal proprio ordinamento, si considera esercente attività professionale, ai sensi dell'art. 5 del DPR 633 del 26/10/1972 e ai sensi dell'art. 53 (ex 49) del DPR 917 del 22/12/1986 e successive modificazioni e integrazioni.

Pertanto, gli incarichi conferiti nell'ambito dell'esercizio di arti e professioni, comportano l'apertura della partita IVA. In tali casi, la copertura assicurativa rischi contro terzi e infortuni, con esclusione di rivalsa verso l'Azienda, è a carico del professionista, che all'atto del conferimento dell'incarico dovrà presentare idonea certificazione in tal senso. I relativi massimali saranno di volta in volta stabiliti in relazione all'incarico affidato.

Contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa

Tenuto conto che nella fase attuale il D.Lgs. 276 del 10/9/03 non si applica ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa conferiti dalle strutture pubbliche, l'Azienda si impegna, comunque, sino all'emanazione di specifiche norme in materia, a conferire, per quanto possibile, contratti di collaborazione legati a specifici progetti o programmi, o fasi di programma.

L'Azienda individua nel contratto di collaborazione le forme di coordinamento tra collaboratore e il responsabile proponente, compresa la forma di coordinamento temporale. L'azienda si riserva di definire con il contraente, di volta in volta, la forma assicurativa più adeguata in relazione alla natura ed alle caratteristiche dell'incarico da svolgere.

ART. 10 - Pubblicità

L'avviso di selezione deve essere reso pubblico mediante pubblicazione, di norma per almeno 10 gg. consecutivi (5 gg. solo in caso di urgenza debitamente motivata) su:

- Albo pretorio;
- sito internet aziendale

Dell'esito della procedura comparativa deve essere data uguale pubblicità.

L'incarico, da formalizzarsi tramite sottoscrizione di contratto individuale, dovrà essere preventivamente pubblicato sul sito internet dell'azienda, pena l'inefficacia dell'incarico stesso, unitamente ai compensi.

ART. 11 - Efficacia

Gli incarichi affidati con le procedure di cui al presente regolamento sono efficaci alla data di pubblicazione del nominativo del collaboratore esterno, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Azienda.

ART. 12- Responsabilità

Il dirigente che affida un incarico senza rispettare i parametri di legge di cui al presente regolamento è soggetto a responsabilità amministrativa e disciplinare

ART. 13 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa di riferimento nazionale e regionale vigente.